

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Protocollo Quadro

per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid – 19.

Tra

il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

 ϵ

le Organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza

Il Protocollo Quadro ha l'obiettivo di sintetizzare e definire linee guida condivise, in coerenza con i provvedimenti normativi nazionali e regionali, per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della cittadinanza.

Nel Protocollo Quadro vengono declinate, in termini generali, le misure di prevenzione del contagio, le misure igienico-sanitarie di protezione per i dipendenti ed i soggetti esterni, ovviamente da considerare in un quadro di autonomia organizzativa e di specificità dei Provveditorati regionali, dei Centri per la giustizia minorile, degli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

Il presente protocollo impegna i Provveditorati regionali, i Centri per la giustizia minorile, gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, a promuovere ogni forma di incontro con le organizzazioni sindacali al fine di addivenire alla stipula di protocolli regionali e locali.

Resta inteso che ogni tipo di intervento di natura sanitaria resta nella esclusiva competenza delle aziende sanitarie competenti con le quali si dovranno continuare a mantenere, a livello regionale e locale, contatti costanti e continui.

Premesso che:

- in data 7 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 fino al 31 gennaio 2021;
- in data 8 ottobre 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità' operativa del sistema di allerta COVID, nonchè' per l'attuazione



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"che introduce ulteriori misure prescrittive precauzionali, tra le quali l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto.

- il 13 ottobre 2020 è stato emanato il DPCM sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 le cui disposizioni sono efficaci fino al 13 novembre 2020;
- 18 ottobre 2020 è stato emanato il DPCM recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Ritenuto che

- in tale quadro, fatte salve le eventuali nuove disposizioni del Governo che verranno emanate a fronte della evoluzione dello stato di emergenza, considerato il pericolo dell'insorgenza di nuovi focolai infettivi da COVID 19, si rende assolutamente necessario continuare ad osservare tutte le direttive sanitarie e le misure precauzionali e di sicurezza prescritte dagli interventi normativi succedutisi nel tempo e recepiti nelle numerose direttive e circolari esplicative emanate da questi Dipartimenti (si allegano note riepilogative di tutti gli interventi assunti e delle raccomandazioni impartite);
- la prosecuzione e l'assunzione di azioni tempestive devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti da parte della amministrazione e dei dipendenti;

Considerato che

- i numerosi provvedimenti nazionali e regionali che si sono susseguiti nel tempo, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, hanno fornito a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;
- il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità hanno provveduto, da subito, compatibilmente con il particolare



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

contesto penitenziario, e con la situazione del settore minorile e dell'esecuzione penale esterna, ad uniformarsi e ad emanare numerose direttive e circolari dirette a definire linee guida ed operative per la tutela del personale sia delle sedi dipartimentali che di quelle territoriali nonché della popolazione detenuta;

- i Provveditorati regionali hanno emanato, da subito, numerose circolari adattandole al contesto organizzativo regionale e locale adottando specifici protocolli operativi, di concerto con le ASL competenti;
- l'andamento della pandemia resta suscettibile di variazioni non prevedibili ed è, pertanto, necessario procedere all'adozione di misure di prevenzione e contrasto attraverso l'individuazione di modelli dinamici e flessibili che tengano conto delle specifiche situazioni e peculiarità proprie del contesto penitenziario e del settore dell'esecuzione penale esterna;
- in questa fase di piena ripresa delle attività, stante la persistenza dell'emergenza, la sua recrudescenza e la sua imprevedibile evoluzione, si rende necessario riepilogare, definire e condividere tutti gli interventi assunti sensibilizzando, altresì, il personale ad adottare, anche in sede extra lavorativa, ogni utile misura precauzionale;
- si ritiene utile richiamare in questa sede anche i principi fissati nel Protocollo quadro "Rientro in Sicurezza" stipulato in data 24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Funzioni Centrali;
- si ritiene necessario, in tale quadro, un confronto continuo e costante con le organizzazioni sindacali, ritenuto l'apporto delle stesse fondamentale e strategico;

le parti concordano su quanto segue

1. I datori di lavoro, a qualsiasi livello di competenza, vorranno attivare tutte le necessarie interlocuzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti per favorire ogni tipo di collaborazione e di intervento in modo permanente e costante, anche sotto forma di accordi e protocolli, richiedendo di fornire istruzioni sanitarie precise e di indicare le misure, anche da un punto di vista organizzativo e precauzionale, più urgenti, incisive e coerenti con il contesto penitenziario e del settore dell'esecuzione penale esterna. Le amministrazioni centrali del DAP e del DGCM avranno cura di acquisire dalle articolazioni regionali i dati relativi ai



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

protocolli sanitari stipulati a livello regionale e locale e di darne successiva comunicazione alle organizzazioni sindacali;

- 2. I datori di lavoro dovranno, ove non abbiano già provveduto, aggiornare ed integrare il documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza, ponendo particolare attenzione alla categoria dei lavoratori cd. fragili e dei dipendenti genitori di figli minori, in conformità alle specifiche previsioni normative in materia.
- 3. I datori di lavoro dovranno fornire al personale dettagliate informazioni sulla situazione emergenziale ed i suoi sviluppi nonché sulle misure preventive e sanitarie da adottare, mediante la diffusione di circolari ed avvisi nonchè attraverso incontri e riunioni anche con il medico competente; sarà, inoltre, garantita adeguata formazione del personale, anche a distanza;
- 4. In relazione ai dispositivi di protezione individuale, in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, i datori di lavoro dovranno garantire la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale sulla base delle indicazioni del medico competente in relazione alle singole attività che devono essere svolte nel contesto lavorativo penitenziario, e nei settori minorile e dell'esecuzione penale esterna;
- 5. All'ingresso dei luoghi di lavoro si continuerà a rilevare la temperatura corporea del personale interno e di quello proveniente dall'esterno a qualsiasi titolo, privilegiando l'utilizzo di termoscanner; dovrà essere inibito l'accesso alla struttura nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37,5 gradi; in tale ultima ipotesi saranno attivate le procedure previste dalle vigenti disposizioni coinvolgendo il medico competente;
- 6. L'orario di lavoro potrà essere organizzato, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, in maniera flessibile, in particolare, per le fasce orarie di entrata e uscita, anche individuando criteri di turnazione, in modo da prevenire il rischio di assembramenti e facilitare il distanziamento interpersonale sia all'interno dei luoghi di lavoro, che nei mezzi pubblici di trasporto. Particolare attenzione dovrà essere rivolta, nell'organizzazione dell'orario di lavoro, alle esigenze dei lavoratori genitori



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

di figli minori, anche attraverso il ricorso al cd. "smart working" così come disciplinato dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto del 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;

- 7. Dovranno essere garantite le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro procedendo a tutte le attività prescritte dalle disposizioni vigenti provvedendo, in particolare, alla pulizia quotidiana e all'igiene dei locali, ivi compresi i servizi igienici e gli spazi comuni; analogamente, si provvederà a garantire condizioni di salubrità e di sicurezza di tutti gli automezzi, a qualsiasi titolo utilizzati;
- 8. Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, fatte salve le procedure sanitarie prescritte dalle ASL competenti e/o dal medico competente, si procederà alla immediata aerazione e pulizia degli ambienti ed alla loro successiva sanificazione;
- 9. In generale, verranno effettuate periodicamente operazioni di sanificazione negli ambienti di lavoro e nelle caserme; dovrà essere assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro evitando, nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori, il ricircolo interno dell'aria; dovrà essere, inoltre, favorita una corretta e frequente igiene delle mani mettendo a disposizione del personale prodotti igienizzanti;
- 10. Negli spazi comuni, sia nei luoghi di lavoro che nelle caserme, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, si dovranno favorire misure di fruizione alternata, limitando i tempi di permanenza ed assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali; gli spazi comuni dovranno, inoltre, essere dotati di dispenser con gel disinfettante, mentre all'interno dei servizi igienici dovranno essere collocati idonei prodotti detergenti al fine di facilitare l'igiene regolare delle mani;
- 11. Al personale costretto, sulla base di prescrizione sanitaria, a trascorrere un periodo di isolamento fiduciario o di quarantena presso i locali delle caserme, in via eccezionale e limitatamente al suddetto periodo, verranno somministrati i pasti dal servizio mensa e le Direzioni degli istituti penitenziari provvederanno a corrispondere il relativo costo alla ditta appaltatrice del servizio; analogamente, il personale che si trovi nella condizione richiamata sarà esonerato, in via del tutto



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

eccezionale e limitatamente alla durata dell'isolamento fiduciario o di quarantena, dalla corresponsione dei relativi oneri alloggiativi;

- 12. Le riunioni dovranno essere svolte in modalità a distanza e, ove sia necessario effettuarle in presenza sussistendo motivate ragioni, dovranno essere organizzate adottando le necessarie misure precauzionali indicate dal medico competente (es. la distanza di almeno un metro tra i partecipanti, l'utilizzo della mascherina, durata delle riunioni limitata allo stretto necessario, numero massimo dei partecipanti, ecc.);
- 13. I datori di lavoro dovranno periodicamente confrontarsi con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
- 14. Tutte le articolazioni centrali e regionali dovranno comunicare sistematicamente alle organizzazioni sindacali, in forma anonima, il numero del personale e dei detenuti risultati positivi;
- 15. Dovrà essere fornita adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo;
- 16. Le amministrazioni centrali del DAP e del DGCM, al fine di garantire, nell'organizzazione dei servizi e del lavoro, il rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle varie articolazioni territoriali, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, si impegnano ad effettuare un monitoraggio periodico sulla corretta applicazione del protocollo stesso allo scopo di garantire la piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate i cui esiti verranno comunicati mensilmente alle organizzazioni sindacali. Le parti avranno cura di dare la massima diffusione al presente protocollo mediante idonei sistemi di pubblicità;
- 17. I Provveditorati regionali, le Direzioni degli istituti penitenziari per adulti e minorenni nonché i Centri per la Giustizia minorile e gli Uffici interdistrettuali e



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

distrettuali di esecuzione penale esterna avranno cura di promuovere il confronto con le organizzazioni sindacali di riferimento in merito al presente protocollo al fine di adattarlo alle diverse e specifiche situazioni, con l'obiettivo di addivenire, **entro 20 giorni dalla ricezione del presente protocollo**, alla firma di protocolli regionali e locali;

Il Direttore generale del Personale e delle Risorse DAP

Il Direttore generale del personale delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

DGCM

le Organizzazioni sindacali